

## LA STRETTA SUI CANTIERI IN VIA DI ALLENTAMENTO IN REGIONE PIEMONTE DAL 3 APRILE 2020

**Riepiloghiamo i dati della vicenda.**

- 1) Con d.p.c.m. 22 marzo 2020 – all'art. 1, comma 1, lett. a) – sono state sospese tutte le attività produttive industriali diverse da quelle indicate nell'allegato 1 al medesimo decreto;
- 2) L'allegato 1 al d.p.c.m. 22 marzo 2020 esenta, da quelle sospese, tutte le attività con codice ATECO 42. Si tratta di tutte le costruzioni di pubblica utilità;
- 3) L'accordo Governo – Sindacati del 25 marzo 2020 ha espunto, dall'elenco delle attività con codice ATECO 42, gli interventi costruzione di opere idrauliche (Codice Ateco 42.91.00). Questa categoria comprende la costruzione di idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, dighe e sbarramenti e dragaggio di idrovie. Dalla classe 42.91 è invece esclusa la gestione di progetti relativi a opere di ingegneria civile. Un'altra categoria di interventi non più permessi è quella che rientra nel codice Ateco 42.99.01 (che nelle ultime bozze in circolazione era erroneamente indicato con l'inesistente codice 42.99.10) e che include la lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione (cioè a lottizzazione dei terreni per realizzare strade, infrastrutture di pubblica utilità) e consorzi di urbanizzazione e lottizzazione. Il terzo capitolo di interventi che vengono fermati dal nuovo provvedimento del governo riguarda quelli rubricati sotto il codice 42.99.09 e che include in modo residuale tutte le "Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile" che non ricadono in altri codici. Sono inclusi la costruzione di strutture per impianti industriali come raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici), lavori di costruzione (esclusi gli edifici) come impianti sportivi all'aperto stadi, campi da

tennis e campi da golf (con esclusione delle piscine e degli impianti sportivi coperti);

- 4) Il decreto n. 34 del 21 marzo 2020 del Presidente della Regione Piemonte, al punto 20, ha previsto *“il fermo delle attività nei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione, manutenzione, e funzionamento degli altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza”*
- 5) Gli articoli 2 e 3 del d.l. n. 19/2020 hanno ridotto, sensibilmente, il potere di intervento regionale, a decorrere dal 3 aprile 2020. E' previsto, infatti, che le ordinanze regionali possano essere adottate solo per circostanze sopravvenute (rispetto a quelle già rappresentate nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri e sino alla decisione del Governo di adottare o meno un nuovo decreto).
- 6) L'ultimo periodo dell'art. 3 del d.l. n. 19/2020 fa salvi gli atti, nel frattempo, emanati

Dal 3 aprile 2020, pertanto - in difetto di nuovi provvedimenti governativi - entrano in vigore anche nella Regione Piemonte le disposizioni “più liberali” del d.p.c.m. 22 marzo 2020.